

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA ALLA LUCE DELLA NUOVA RIFORMA

16 Ottobre 2023

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

- 1) **COSA SI INTENDE PER “GIUSTIZIA RIPARATIVA”?**
- 2) **QUALE È LO SCOPO DELLA “GIUSTIZIA RIPARATIVA”?**
- 3) **COME È NATA LA “GIUSTIZIA RIPARATIVA” MODERNA?**
- 4) **LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE ITALIANO**
- 5) **LE MODIFICHE NORMATIVE AL SISTEMA PENALE: ASPETTI DI DIRITTO
SOSTANZIALE**
- 6) **LE MODIFICHE NORMATIVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE**
- 7) **LE MODIFICHE NORMATIVE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**
- 8) **LE MODIFICHE NORMATIVE AL SISTEMA PENALE MINORILE**
- 9) **PRIME APPLICAZIONI**

Cosa si intende con il termine “giustizia riparativa”?

Con la giustizia riparativa viene offerta la possibilità a perpetratori e offesi, rei e vittime, di incontrarsi e *“partecipare attivamente insieme, in modo libero”* ad un confronto impegnativo e volontario sugli effetti del crimine, con il coinvolgimento, ove opportuno, della comunità e con l'aiuto di mediatori/facilitatori: questa è, in sostanza, la definizione che si legge nei *“Basic Principles on the Use of Restorative Justice”* delle Nazioni Unite.

(C. Mazzuccato, *Dove la giustizia torna a essere una virtù*, www.generativita.it / Maggio 2014)

Quale è lo scopo della giustizia riparativa?

Con la *restorative justice* non si cerca di ottenere la punizione dell'autore del reato ma piuttosto di risanare quel legame con la società spezzato dal fatto criminoso. Si instaura così un contatto diretto tra offeso e offensore, il quale permette al primo di esprimere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alla lesione subita, e al secondo di responsabilizzarsi.

Quale è lo scopo della giustizia riparativa?

Direttiva 2012/29/UE – contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – sottolinea il fatto che *“il reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”*.

La questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) *“chi merita di essere punito”* e *“con quali sanzioni”*, bensì *“chi soffre”* e *“cosa può essere fatto per riparare il danno”*; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato.

Quale è lo scopo della giustizia riparativa?

“Se il processo penale rende esplicite la differenza e la separazione, la *restorative justice* vuole ad ogni passo mostrare la dimensione, anche fisica, della comunanza”.

(C. Mazzucato, *Dove la giustizia torna a essere una virtù*, www.generativita.it/ Maggio 2014)

Quali sono i principali modelli applicativi?

I principali modelli di istituti ispirati al paradigma *restorative* sono:

- la Mediazione Penale (VOM - Victim Offender Mediation);
- il Family Group Conferencing (FGC);
- il Conferencing o Circle Process (VOC/CP).

Come è nata la giustizia riparativa moderna?

- “Esperimento di Kitchener”:

anni '70 - Mark Yantzi e Dean E. Peachey - due educatori - propongono al giudice che aveva condannato due ragazzini, responsabili di aver danneggiato diverse abitazioni lungo la via centrale del paese, un programma di *probation* diverso dal solito.

Come è nata la giustizia riparativa moderna?

- “Esperimento di Kitchener”:

I due operatori propongono di sostituire il consueto modulo a base di studio, attività ricreative e qualche colloquio a sfondo psicologico con un serio programma di incontri tra i due giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti e un chiaro impegno risarcitorio da garantire attraverso l'attività lavorativa.

Come è nata la giustizia riparativa moderna?

- Questo metodo, identificato inizialmente con la mediazione (proprio grazie a questo esperimento nell'area anglosassone si diffuse rapidamente la sigla VOM per indicare la mediazione tra *victim* e *offender*), si è propagato negli anni '70 in Nordamerica, in Australia e in Nuova Zelanda e, solo negli anni '80 in Europa, segnatamente in Francia e in Gran Bretagna.

(M. Bouchard, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*)

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- la giustizia riparativa acquista per la prima volta una disciplina organica con la c.d. “Riforma Cartabia”;

In precedenza:

- Direttiva UE n. 29/2012;
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19/99;
- Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della giustizia riparativa in materia penale;
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale;

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- D.P.R. n. 448/1988, Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova.
 1. “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorene all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione” (1) .

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- D.P.R. n. 448/1988, Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova.

2. “Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 29 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

4. “Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione” (1) .

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 29 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

In questo senso la modifica dell'art. 29 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si è resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica.

Il giudice di pace, potrà avvalersi dei Centri per la GR presenti su territorio, anziché, come in passato, alle strutture pubbliche o private, svolgenti attività di mediazione.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 29 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

“5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.”

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 4. Con l’ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell’ente locale di verificare l’effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace:
 - Primo riferimento agli uffici di mediazione penale;
 - Applicazioni sporadiche nella prassi;

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:
 - Art. 168 *bis* c.p.: sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato;
 - Art. 162 *ter* c.p.: estinzione del reato per condotte riparatorie;
 - Art. 131 *bis* c.p.: esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
 - Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o.p.: affidamento in prova al servizio sociale;
 - Art. 176 c.p.: liberazione condizionale;

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:

- Art. 162 *ter* c.p.: “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:
 - Art. 162 *ter* c.p.: “Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:
 - Art. 162 *ter* c.p., comma III: “ il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:
 - Art. 176 c.p.: “il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni”;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

D. lgs. 150/2022: l'ordinamento penale italiano si è dotato di una disciplina organica della "giustizia riparativa":

- Titolo IV: disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42 - 67);

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

D. lgs. 150/2022: l'ordinamento penale italiano si è dotato di una disciplina organica della "giustizia riparativa":

- due aree d'intervento:

A) capi I - III: coordinate di riferimento per l'attuazione della GR::

1. "definizioni, principi, obiettivi", condizioni di "accesso ai programmi" (capo I);
2. "garanzie e doveri per i partecipanti e mediatori" (capo II);
3. "tipologie di programmi ammissibili, iter di svolgimento, potenziali esiti e loro valutazione da parte dell'autorità giudiziaria" (capo III);

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

D. lgs. 150/2022: l'ordinamento penale italiano si è dotato di una disciplina organica della "giustizia riparativa":

- due aree d'intervento:

B) capi IV - V: creazione delle strutture competenti a gestire, organizzare e monitorare i programmi di GR; nonché alla individuazione delle regole per la formazione e l'abilitazione dei mediatori penali;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022:

definizione di alcune nozioni - base per l'attuazione dei programmi di GR

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022, definizione di giustizia riparativa:

«ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022, definizione di vittima:

i diritti e le garanzie partecipative della vittima sono riconosciuti «anche al soggetto giuridico offeso dal reato»; precisazione rilevante: fra i possibili partecipanti ai programmi si ricomprendono anche gli enti, con o senza personalità giuridica (come chiarisce la «Relazione», p. 365)

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022, definizione di esito riparativo:

«qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;».

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 44 D. lgs. 150/2022, requisiti di accesso:

- “1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità”.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 44 D. lgs. 150/2022, requisiti di accesso:

- “2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) o per intervenuta causa estintiva del reato”.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 44 D. lgs. 150/2022, requisiti di accesso:

- “3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.”

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 45 D. lgs. 150/2022, partecipanti ai programmi di giustizia riparativa:

- "1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:

a) la vittima del reato;

b) la persona indicata come autore dell'offesa;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;

d) chiunque altro vi abbia interesse;"

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Capo II:

individua le norme funzionali ad assicurare una partecipazione sicura e garantita ai programmi di GR, in conformità agli standard internazionali. Il decreto detta una disciplina volta a rendere effettivo il diritto dei partecipanti a ricevere un'adeguata informazione sulla facoltà di accedere ai programmi (art. 47) e a esprimere un consenso informato e consapevole alla partecipazione (art. 48), anche grazie al diritto all'assistenza linguistica (art. 49).

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Capo II:

- dovere di riservatezza in capo ai mediatori (art. 50);
- inutilizzabilità delle dichiarazioni (art. 51);
- tutela del segreto sui contenuti dell'attività svolta (art. 52).

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Capo II:

dovere di riservatezza in capo ai mediatori (art. 50):

“1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Art. 53: programmi di giustizia riparativa

1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:

a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima ("**mediazione autore - vittima**") del reato, anche estesa ai gruppi parentali ("**family group conferencing**"), ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (ossia con "**vittima surrogata o aspecifica**");

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

b) il dialogo riparativo (“**circles**”);

c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Art. 56: esiti riparativi:

1. Quando il programma si conclude con un **esito riparativo**, questo può essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Art. 56: Art. 58 - Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.
2. In ogni caso, **la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa (regola di garanzia vigente in ambito internazionale).**

Le modifiche normative al sistema penale

Le modifiche apportate dal decreto 150/2022 al sistema penale: - complementarità fra GR e «giustizia penale convenzionale»:

- a) codice penale (titolo I, in seno agli artt. 1-3);
- b) codice di procedura penale (titolo II, nell'ambito degli artt. 4-40);
- c) legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);
- d) rito minorile, anche in fase esecutiva (titolo V, capo VI, artt. 83-84).

a) Le modifiche normative al codice penale:

1. art. 62, primo comma, n. 6 c.p.;
2. art. 163, ultimo comma, c.p.;
3. art. 152 c.p.;
4. art. 131 *bis* c.p.;

a) Le modifiche normative al codice penale:

- art. 62, primo comma, n. 6 c.p.:** "6) l'averne, prima del giudizio [484, 492 c.p.p.], riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni [185]; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; **o l'averne partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati**";

a) Le modifiche normative al codice penale:

2. **Art. 163, ultimo comma, c.p.**: Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, **nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena,** determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, **rimanga sospesa per il termine di un anno.**

a) Le modifiche normative al codice penale:

3. Art. 152, comma II c.p. (remissione di querela)

IIII. Vi è altresì remissione tacita:

- 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
- 2) **quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.**

a) Le modifiche normative al codice penale:

4. Art. 131 bis c.p.: Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:

III. Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale .

a) Le modifiche normative al codice penale:

4. Art. 131 bis c.p.: Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:

- potenzialità operative dell'istituto potenziate dalla riforma, punibilità esclusa in caso di reati per i quali è prevista pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, indipendentemente dall'entità del massimo edittale;

Considerazioni conclusive:

Esito positivo:

1. per qualsiasi tipologia e gravità di reato: consente di graduare la risposta sanzionatoria in senso favorevole al reo (ex artt. 133 e 62, primo comma, n. 6 c.p.);
2. concessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 ultimo comma c.p.;
3. esclusione della responsabilità penale, sia per i reati procedibili a querela (per i quali sarà applicabile l'art. 152 c.p. e, pur con taluni limiti, l'art. 162 *ter* c.p.), sia per i reati procedibili d'ufficio (per i quali si potrà ricorrere all'art. 168 *bis* c.p., nonché all'art. 131 *bis* c.p. come modificato dalla riforma);

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

1) inserimento del riferimento alla «*facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa*» nelle diverse disposizioni che disciplinano i diritti informativi dell'indagato/imputato e della persona offesa;

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

2) L'introduzione dell'art. 129 bis c.p.p.:

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

3) la previsione che anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa rientri, all'art. 464-bis c.p.p., tra i contenuti del programma di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova;

c) Le modifiche normative alla legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);

Art. 78 - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 13, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.»;

c) Le modifiche normative alla legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);

Art. 78 - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

c) Le modifiche normative alla legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»;

d) Le modifiche normative al rito minorile;

Art. 83: modifica l'art. 28 DPR 448/1988, comma 2: sospensione del processo e messa alla prova.

“Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni”.

d) Le modifiche normative al rito minorile;

Art. 84 - Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.».

Prime applicazioni

Corte d'Appello di Milano, Sez. V penale, 12 luglio 2023, ordinanza

La Corte d'Appello di Milano nell'ordinanza del 12.07.23 ha rigettato l'istanza di ammissione a un programma di giustizia riparativa, presentata dalla persona indicata come autore dell'offesa, imputato ex art. 73 d.p.r. 309/90. Sulla richiesta di essere ammesso al "programma di giustizia riparativa ritenuto più idoneo", il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole.

La Corte ha motivato il diniego all'invio a un centro di giustizia riparativa con la considerazione che nella fattispecie penale contestata mancherebbe l'esistenza di una vittima, essendo lo spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 della legge droga, "un reato privo di vittima".

Prime applicazioni

Corte d'Appello di Milano, Sez. V penale, 12 luglio 2023, ordinanza

<https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/07/28/la-giustizia-riparativa-nei-reati-senza-vittime/>

FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE



La presentazione sarà resa disponibile nella
sezione **Novità** sul sito www.liparoti.legal



domande?



Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal